

Legge regionale 31 luglio 2025, n. 13

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LIGURIA PER GLI ANNI FINANZIARI 2025-2027 E II VARIAZIONE

(Bollettino Ufficiale n. 11, del 31.07.2025)

Art. 1.
(Residui attivi e passivi)

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024, riportati, rispettivamente, nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio 2025, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2024. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2024 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2025 sono evidenziate nell'apposito allegato alla presente legge. L'importo dei residui attivi e passivi iniziali al 1° gennaio 2025 è il seguente:

Residui attivi: euro 2.575.829.997,88.

Residui passivi: euro 1.894.502.306,85.

Art. 2.
(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2025)

1. Il fondo di cassa al 1° gennaio 2025 è rideterminato in euro 370.389.805,75.

Art. 3.
(Stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

anno finanziario 2025

aumento per euro 58.416.221,90 in termini di competenza e diminuzione per euro 1.450.220.394,23 in termini di cassa;

anno finanziario 2026

aumento per euro 12.861.892,90 in termini di competenza;

anno finanziario 2027

aumento per euro 5.788.124,35 in termini di competenza.

Art. 4.
(Stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

anno finanziario 2025

aumento per euro 58.416.221,90 in termini di competenza e diminuzione per euro 1.450.220.394,23 in termini di cassa;

anno finanziario 2026

aumento per euro 12.861.892,90 in termini di competenza;

anno finanziario 2027

aumento per euro 5.788.124,35 in termini di competenza.

Art. 5.
(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2025-2027))

1. L'articolo 3 della l.r. 18/2024, è sostituito dal seguente:

“ *Articolo 3*

(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2025, 2026 e 2027)

1. Ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento, per un totale di euro 179.984.753,22, a copertura:

a) degli investimenti dell'esercizio 2025 nell'importo di euro 139.984.753,22, di cui euro 48.633.754,52 derivanti dalla deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2025, n. 167 (Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011), per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2025-2027 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;

b) degli investimenti dell'esercizio 2026 nell'importo di euro 25.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco

delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2025-2027 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;

c) degli investimenti dell’esercizio 2027 nell’importo di euro 15.000.000,00 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2025-2027 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4,3 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti;

c) durata massima del periodo di ammortamento: anni trenta.

3. Per l’emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2025, 2026 e 2027 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2025, 2026 e 2027, in corrispondenza della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” per le quote interessi e della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 2 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2027 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all’andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

5. A garanzia dell’ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a istituire speciale vincolo irrevocabile a favore di ciascun istituto mutuante ovvero di ciascun agente incaricato del servizio di pagamento ai portatori delle obbligazioni, dando mandato al proprio tesoriere di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. ”.

Art. 6.

(Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 18/2024)

1. L’articolo 5 della l.r. 18/2024, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 5

(Fondo regionale integrativo trasporti)

1. Per il triennio 2025-2027 il Fondo regionale integrativo trasporti di cui all’articolo 28 ter della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)), è determinato in:

- euro 40.962.155,57 per l’esercizio 2025 di cui euro 19.198.713,57 allocati alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 1 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” ed euro 21.763.442,00 alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027;

- euro 41.087.420,25 per l’esercizio 2026 di cui euro 19.323.978,25 allocati alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 1 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” ed euro 21.763.442,00 alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027;

- euro 41.217.420,25 per l’esercizio 2027 di cui euro 19.453.978,25 allocati alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 1 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” ed euro 21.763.442,00 alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027. ”.

Art. 7.

(Modifica all’articolo 6 della l.r. 18/2024)

1. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 18/2024, è sostituito dal seguente:

“ 1. La Regione assicura, nel triennio 2025-2027, il concorso alla finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), mediante le risorse all’uopo allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, per l’importo di euro 10.850.000,00, in termini di competenza e di cassa, per l’anno 2025 e per l’importo di euro 10.850.000,00, in termini di sola competenza, per ciascuno degli anni 2026 e 2027. ”.

Art. 8.

(Quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2024)

1. Le quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2024, come risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2024, ammontano, rispettivamente, a euro 496.692.076,60 e a euro 392.576.188,20.

Art. 9.

(Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato alla chiusura dell’esercizio 2024)

1. La quota del saldo finanziario vincolato alla chiusura dell’esercizio 2024 applicato con la presente legge risulta pari a euro 32.173.424,77 ed è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa allocati alle seguenti missioni e programmi:

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO – esercizio 2025
01	001	1.121.100,00

01	002	41.000,00
01	003	279.543,57
01	004	47.000,00
01	005	21.600,00
01	006	6.300,00
01	007	62.700,00
01	010	1.318.256,00
01	011	77.100,00
01	012	119.600,00
03	002	22.800,00
04	001	29.900,00
04	002	225.319,97
04	003	7.300,00
04	004	280,95
04	005	57.600,00
04	007	10.200,00
05	002	54.100,00
05	003	48.200,00
06	001	21.400,00
06	002	37.000,00
06	003	17.900,00
07	001	1.224.893,61
07	002	81.200,00
08	001	2.301.311,66
08	002	22.200,00
09	001	1.538.378,85
09	002	99.700,00
09	003	19.500,00
09	005	327.000,00
09	006	121.000,00
09	008	45.350,00
09	009	53.700,00
10	001	74.400,00
10	002	14.900,00
10	005	16.750.326,22
10	006	109.700,00

11	001	196.800,00
11	002	61.900,00
12	001	5.350,00
12	002	28.500,00
12	004	92.348,23
12	005	9.500,00
12	007	6.900,00
12	008	25.200,00
12	010	56.100,00
13	001	105.300,00
13	005	1.430.325,91
13	007	8.650,00
13	008	94.700,00
14	001	459.160,74
14	002	186.100,00
14	003	35.500,00
14	005	534.939,75
15	001	1.239.300,00
15	002	16.400,00
15	003	89.800,00
15	004	110.400,00
16	001	181.297,21
16	002	235.200,00
16	003	389.000,00
17	001	66.180,01
17	002	17.000,00
18	002	65.593,84
19	002	16.218,25

Art. 10.

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 17 aprile 2025, n. 5 (I variazione al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2025-2027))

1. L'articolo 4 della l.r. 5/2025, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 4

(Utilizzo e destinazione del fondo di garanzia sui rischi futuri nella gestione del debito regionale)

1. A seguito del verificarsi delle condizioni di cui al paragrafo 3.23 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il fondo di garanzia sui rischi futuri nella gestione del debito regionale, quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, pari a euro 23.806.661,38, è destinato per l'anno 2025 al finanziamento di investimenti per gli importi allocati alle seguenti missioni e programmi:

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO – esercizio 2025
1	006	1.770.000,00
10	001	3.330.668,74
10	002	1.934.086,88
10	004	130.000,00
11	001	705.000,00
13	005	7.919.293,76
14	002	500.000,00
16	003	7.517.612,00

”.

Art. 11.*(Utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2024)*

1. La quota libera dell'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2024, applicata con la presente legge nell'importo di euro 7.006.332,03, è destinata, per l'anno 2025, al finanziamento di investimenti per gli importi allocati alle seguenti missioni e programmi:

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO – esercizio 2025
3	002	4.314.873,65
6	001	1.686.324,09
8	001	1.005.134,29

Art. 12.*(Variazioni agli allegati al bilancio di previsione 2025-2027)*

1. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'articolo 11 del d.lgs. 118/2011, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

Art. 13.*(Modifica all'allegato 1 della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)))*

1. L'allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)) della l.r. 17/2024, è modificato ai sensi della presente legge, come da allegato.

Art. 14.*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato omissso.